



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 1/2019 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dall'Ordine
- Notizie dal Cnpi
- Bandi/Avvisi
- Cerco/offro lavoro
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.



ORDINE

DALL'ORDINE

FORMAZIONE CONTINUA - DETERMINAZIONI

Il CNPI ha deciso di accordare un periodo di 6 mesi oltre la scadenza del quinquennio 2014-2018, come finestra di ravvedimento operoso, nel quale si possa colmare il debito formativo individuale, fermo restando l'avvio del nuovo quinquennio formativo a partire dal 1° gennaio 2019.

Quindi, fino al 30 giugno 2019, resterà congelata ogni azione di carattere disciplinare nei confronti degli iscritti inadempienti agli obblighi relativi alla formazione continua obbligatoria.



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 20 dicembre 2018

Prot. 3585/CG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: formazione continua - determinazioni

Come già anticipatovi in occasione dell'Assemblea dei Presidenti, nell'ultima riunione di Consiglio Nazionale è stata esaminata la situazione della formazione obbligatoria riscontrando delle carenze sugli adempimenti dei nostri iscritti relativamente al quinquennio 2014 – 2018 che si chiuderà a fine anno.

È quindi emersa in maniera inequivoca la necessità di porre in atto strumenti operativi finalizzati a colmare, o perlomeno ad arginare, i debiti formativi che riguardano un così consistente numero di iscritti non escludendo un utilizzo più consapevole delle possibilità già previste dai nostri regolamenti (ad esempio l'attribuzione di CFP per "l'apprendimento informale").

Dobbiamo segnalare che analoghe criticità riguardano anche le altre professioni aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche nella quale si stanno valutando iniziative comuni sulla base delle esperienze dei vari Ordini ovvero di procedere alla revisione del nostro regolamento e delle relative linee guida.


Nell'attesa, la decisione del Consiglio è stata di accordare un periodo di 6 mesi oltre la scadenza come finestra di ravvedimento operoso, nel quale i nostri iscritti possano colmare il debito formativo individuale, fermo restando l'avvio del nuovo quinquennio formativo a partire dal 1° gennaio 2019. Quindi, fino al 30 giugno 2019, resterà congelata ogni azione di carattere disciplinare nei confronti degli iscritti inadempienti agli obblighi relativi alla formazione continua obbligatoria.

Raccomandiamo inoltre ai nostri organismi territoriali di tenere costantemente aggiornate le attribuzioni di crediti formativi ai propri iscritti per le elaborazioni derivanti dalla contemporaneità di due quinquenni formativi. A partire dal prossimo mese di gennaio, questo Consiglio fornirà agli Ordini Territoriali e a tutti gli iscritti documentazione riassuntiva degli adempimenti e delle opportunità offerte dalla piattaforma Opificium, con l'avvertenza che l'elaborazione dei dati avrà cadenza bimestrale (15 marzo, 15 maggio e 15 luglio).


Oltre a ciò stiamo ragionando su una modifica dei regolamenti disciplinari che qualifichino alcuni inadempimenti come non ricadenti nella sfera di competenza dei consigli di disciplina (e tra le fattispecie esaminate ci sono proprio gli inadempimenti in materia di formazione continua).

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)



IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)



CNPI

DAL CNPI

SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE A NORMA

Convenzione CNPI/EPPI con ARUBA PEC

Dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di gestire il proprio ciclo di fatturazione, secondo la nuova modalità elettronica, riguarderà non solo i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche le transazioni con i privati.

L'emissione e l'inoltro delle nuove fatture potrà essere effettuato gratuitamente anche tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, ma per agevolare tutti i Periti Industriali titolari di partita IVA, a rispettare tale obbligo utilizzando un servizio più performante, il CNPI e l'EPPI, a seguito di un'indagine di mercato, hanno sottoscritto una convenzione con la società Aruba PEC che consentirà di usufruire del servizio al prezzo annuo di euro 13,00 oltre IV A, per il triennio 2019/2021.

Roma, 21 dicembre 2018

Prot.n.3604

Pag. 1 di 1

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Convenzione per servizio fatturazione elettronica e conservazione a norma

Dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA (ad eccezione del regime dei minimi e forfettario).

La fatturazione elettronica è la nuova modalità di emissione della fattura, che al posto del rilascio del documento cartaceo, prevede l'emissione in modalità digitale. Si tratta di un "inoltrato telematico" dove i dati della fattura sono trasmessi e ricevuti, da colui che emette/riceve la fattura, tramite un "sistema di interscambio – cd SdI" gestito dall'Agenzia delle Entrate e da questa dirottati ai vari destinatari. La fattura elettronica, quindi, non è una semplice versione in PDF di un documento cartaceo bensì è una nuova modalità di gestione del proprio ciclo di fatturazione attiva e passiva, inclusi anche i conseguenti adempimenti di conservazione e di comunicazione periodica all'Amministrazione Finanziaria.

Dal primo gennaio 2019 l'obbligo di gestire il proprio ciclo di fatturazione, secondo la nuova modalità elettronica, riguarderà non solo i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche le transazioni con i privati.

L'emissione e l'inoltrato delle nuove fatture potrà essere effettuato gratuitamente anche tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, ma per agevolare tutti i Periti Industriali titolari di partita IVA, a rispettare tale obbligo utilizzando un servizio più performante, il CNPI e l'EPPI, a seguito di un'indagine di mercato, hanno sottoscritto una convenzione con la società Aruba PEC che consentirà di usufruire del servizio al prezzo annuo di euro 13,00 oltre IVA, per il triennio 2019/2021.

Il servizio triennale di fatturazione elettronica comprende, per una singola posizione IVA, la gestione delle fatture inviate e ricevute, la relativa conservazione digitale a norma (sino a 1GB) e il servizio di assistenza attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Inoltre sarà possibile gestire le cd. comunicazioni obbligatorie all'Amministrazione Finanziaria (ex. D.L. 193/2016) in relazione alle liquidazioni periodiche IVA e alla trasmissione delle informazioni delle fatture ricevute ed emesse.

La proposta sarà attivabile dal link : <https://manage.pec.it/Convenzioni.aspx> utilizzando il codice convenzione FE2019EPPI. In queste sezioni sarà consultabile una semplice guida all'attivazione ed utilizzo del servizio.

Con l'augurio di aver fornito un utile contributo per semplificare e agevolare questa inevitabile trasformazione amministrativa, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente CNPI
(Claudio Guasco)



Il Presidente EPPI
(Valerio Bignami)





BANDI / AVVISI

BANDI/AVVISI

COMUNE DI BULGAROGRASSO PROVINCIA DI COMO

via R. Guffanti n.2 tel. 031/930141 fax. 031/890150 E-mail: ufficiotecnico@comune.bulgarograsso.co.it UFFICIO TECNICO COMUNALE

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.

Il Comune di Bulgarograsso intende costituire un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e/o connesse alla progettazione di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell'art. 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016.

Il presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Bulgarograsso ma nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La domanda di iscrizione nell'elenco ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati a presentare l'offerta e, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Il Comune di Bulgarograsso, a suo insindacabile giudizio, potrà scegliere i soggetti da invitare alle procedure di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con altre modalità (es. indagine di mercato, ecc.).

Per la progettazione di opere di particolare complessità o per le quali è necessario l'intervento di più figure professionali, il Comune di Bulgarograsso si riserva la facoltà di procedere con un avviso pubblico specifico per manifestazione di interesse.

TIPOLOGIE DI INCARICHI

Opere edili: progettazione e direzione dei lavori

Opere strutturali: progettazione e direzione dei lavori

Opere stradali: progettazione e direzione dei lavori

Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici e relativa direzione dei lavori Progettazione impianti antincendio e relativa direzione dei lavori

Progettazione e pianificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa direzione dei lavori Opere di ingegneria naturalistica: progettazione e relativa direzione dei lavori

Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e relativa direzione dei lavori Progettazione e recupero di aree degradate

Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi

Progettazione e direzione lavori su beni vincolati del patrimonio storico-architettonico Redazione piani regolatori cimiteriali

Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;

Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;

Indagini idrauliche e relative relazioni;

Indagini archeologiche e relative relazioni;

Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;

Servizi topografici;
Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); Collaudi strutturali;
Collaudi tecnico-amministrativi e contabili;
Collaudi impiantistici;
Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni;
Verifica dei progetti ex art. 48 DPR. 207/2010;
Attività di supporto tecnico-amministrativo nell'ambito del procedimento di esecuzione di contratti pubblici;
Calcolo e certificazione energetica;
Consulenza in materia di bioedilizia;
Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni necessarie a corredo della SCIA e presentazione della stessa;
Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
Incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (es. piani di caratterizzazione ed analisi di rischio...);
Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico, MMC, CEM, rumore, vibrazioni, incendio);
Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti;

SOGGETTI AMMISSIBILI NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono concorrere alla procedura di formazione dell'elenco i soggetti indicati all'art. 46 del d.lgs. 50/2016 (prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti) al quale si rinvia la lettura.

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali (ingegneri, architetti, geologi, geometri ecc.) ed essere in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti: - dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica).

FORMAZIONE DELL'ELENCO

Gli operatori economici saranno iscritti nell'elenco in ordine alfabetico, previa verifica della regolarità e completezza della domanda di inserimento.

L'elenco sarà sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti e sarà aggiornato con cadenza annuale in concomitanza con l'approvazione dell'elenco annuale e del Programma triennale delle opere pubbliche.

L'aggiornamento sarà disposto, previa istruttoria, con determinazione del Responsabile del settore LL.PP. del Comune di Bulgarograsso.

L'elenco aggiornato e la Determinazione di approvazione saranno soggetti a pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune di Bulgarograsso e nella sezione Amministrazione trasparente. Non si provvederà, in relazione agli atti suddetti, ad alcuna forma di notifica individuale. Prima della suddetta pubblicazione, ai fini del sorteggio per l'individuazione degli operatori economici, sono validi gli eventuali elenchi già a disposizione della stazione appaltante. Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore al numero previsto in ogni fascia corrispondente, si procederà all'integrazione dell'elenco inserendo operatori economici che hanno svolto per le Amministrazioni Comunali con esito positivo lavori similari e che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente selezionati tra gli operatori iscritti alla piattaforma Sintel e/o attraverso ulteriore indagine di mercato.

DURATA DELL'ELENCO E DELL'ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'elenco di operatori economici istituito con il presente avviso ha durata triennale e potrà essere utilizzato per gli affidamenti di lavori appartenenti alle tipologie sopraindicate.

L'iscrizione all'elenco è efficace per tutta la durata dello stesso, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Ogni variazione intervenuta, rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione all'elenco, deve essere tempestivamente comunicata al Comune di Bulgarograsso.

CASI DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO:

La cancellazione dei professionisti dall'elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:

- radiazione dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;
- qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure che abbiano commesso grave errore nell'espletamento dell'attività;
- gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili.
- richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal responsabile del Servizio. Prima della proposta di cancellazione il responsabile dell'ufficio dovrà darne comunicazione al professionista con la specificazione degli addebiti e questi avrà a disposizione 10 giorni per le eventuali eccezioni al provvedimento, che saranno valutate dal responsabile medesimo.

L'operatore economico cancellato non potrà chiedere di essere iscritto nell'elenco se non dopo sei mesi dalla sua cancellazione e, comunque, solo se rientrato in possesso dei necessari requisiti obbligatori.

UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

La stazione appaltante, per rispettare il principio di proporzionalità, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel seguente numero in base all'importo degli incarichi da affidare:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare il numero degli operatori da invitare alle procedure di gara, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici.

Ad ogni operatore economico ammesso sarà attribuito un codice univoco atto a garantire l'anonimato nell'eventuale successiva fase di sorteggio pubblico.

La stazione appaltante, per rispettare il principio di rotazione, utilizza l'elenco con le seguenti modalità:

- individuazione degli operatori economici, mediante sorteggio tra tutti quelli utilmente qualificati rispetto alla categoria dell'incarico da affidare. La data in cui avrà luogo la seduta pubblica per il sorteggio, sarà comunicata mediante avviso pubblicato nella sezione Bandi di gara e contratti del sito www.comune.bulgarograsso.co.it e sull'albo pretorio on line della stazione appaltante almeno due giorni lavorativi prima della data prevista.
- Il soggetto risultato affidatario non può partecipare ad altra procedura di consultazione per i lavori rientranti nella medesima categoria per un periodo pari a 9 mesi dalla data di aggiudicazione.
- la stazione appaltante può affidare l'appalto, in deroga al principio di rotazione, allo stesso operatore economico con decisione adeguatamente motivata per incarichi inferiori a € 40.000,00.
- Se un operatore non partecipa alla procedura negoziata indetta dal Comune per più di 3 volte, senza fornire motivazioni, non sarà inserita nell'elenco delle ditte da invitare in occasione della gara successiva.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoriamente per incarichi superiori a € 40.000,00 o con il criterio del minor prezzo solo per incarichi inferiori a € 40.000,00).

Il criterio di aggiudicazione delle singole procedure verrà individuato nella lettera di invito. Nella stessa si indicheranno anche le valutazioni inerenti l'anomalia delle offerte.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 45/2000 e conformemente all'Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante mediante invio di PEC comprensiva degli allegati al seguente indirizzo comune. bulgarograsso@halleypec.it

Comune di Bulgarograsso Prot. n. 0007358 del 28-12-2018 partenza Cat. 6 Cl. 3

Link di riferimento: <http://www.comune.bulgarograsso.co.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/265>



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

SOCIETA' DI INGEGNERIA MERCURIO SRL cerca stagista o collaboratore

Posizione proposta: stage full-time finalizzato a successivo inserimento in apprendistato o collaborazione continuativa.

Caratteristiche richieste: neodiplomato o con esperienza, specializzazione edilizia e/o termotecnica e/o elettrotecnica per periodo di praticantato (scopo inserimento) o per collaborazione continuativa. Il candidato verrà inserito in uff. tecnico e si occuperà delle attività di progettazione (civile e impiantistica) di opere pubbliche e di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e/o gestione calore (censimento, diagnosi e progettazione in particolare).

Cercasi persone dinamiche, intraprendenti, disponibili ad attività in campo ed a brevi trasferte (max 3/4 giorni feriali).

Sede: San Fermo della Battaglia (Co)

Recapiti: 031-4066243



EDILIZIA

EDILIZIA

LA TRASLAZIONE DI UN FABBRICATO COSTITUISCE VARIAZIONE ESSENZIALE

Sentenza TAR Puglia n° 1577/2018 pubblicato il 10/12/2018

Il Tar Puglia chiarisce che la traslazione di un fabbricato, anche di pochi metri, rispetto al progetto approvato con il permesso di costruire, costituisce variazione essenziale

Con la sentenza n. 1577/2018 il Tar Puglia ribadisce che costituisce variazione essenziale, facendo così decadere il permesso di costruire, anche la traslazione di pochi metri di un edificio in costruzione rispetto al progetto approvato.

I fatti in breve

I proprietari di un fabbricato in costruzione chiedevano l'annullamento del provvedimento a firma del Responsabile dell'Area Sviluppo Urbanistico del Comune, notificato nel 2017 ed avente ad oggetto: "Ordinanza sospensione lavori per la realizzazione di una casa rurale nell'ambito del suolo agricolo". Deve essere premesso che nel 2014 il Comune rilasciava regolare permesso di costruire e, di conseguenza, assentiva la realizzazione di una casa rurale come da progetto presentato. Detti suolierano caratterizzati da una pendenza naturale del 6,5% lungo la direttrice nord-sud e dell'8% lungo la direttrice ovest-est ed erano posizionati ad una quota superiore di circa 15 m rispetto alla strada di accesso agli stessi.

A seguito di un sopralluogo dei tecnici comunali nel 2017, veniva riscontrato che:

l'immobile in corso di costruzione nell'ambito del suolo agricolo è risultato piano-altimetricamente difforme da quanto assentito. [...] il fabbricato, assentito con il precitato permesso di costruire ed essenzialmente costituito da un piano interrato e sovrastante piano terra, si presentava, previo ampio sbancamento roccioso, con la costruzione dell'interrato posizionato a mezza costa rispetto all'originaria giacitura del terreno con consequenziali ampie zone e volumi fuori terra. Si accertava altresì, che l'intero manufatto risulta traslato e parzialmente ruotato con lo spigolo est del fabbricato tangen-

te all'originario confine del fondo.

Il Comune sospendeva, quindi, i lavori: preso atto che nell'eseguire le necessarie verifiche planimetriche, altimetriche e dimensionali dell'opera ed avendo riscontrato una presunta violazione urbanistico-edilizia dell'opera in oggetto. [...] l'immobile assentito è stato realizzato in totale difformità dal titolo edilizio rilasciato ed in contrasto con le norme disposte dal vigente P.R.G. e dal Regolamento Edilizio comunale.

Il Tar Puglia nel respingere il ricorso precisava che:

il manufatto in questione risulta traslato ad oriente di circa 10 metri, ovvero la distanza che in origine sussisteva tra lo spigolo est del manufatto ed il confine con la limitrofa particella [...] siffatta traslazione comporta non solo una diversa localizzazione dell'edificio nell'area di pertinenza, ma anche un'estensione di quest'ultima alla particella limitrofa che in origine non era nemmeno interessata dalla trasformazione edilizia.

Variazione essenziale al permesso di costruire

Nella sentenza viene richiamata la definizione del dpr n. 380/2001, in base a cui:

sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche [...] planovolumetriche [...] da quello oggetto del permesso stesso.

Secondo il Tar:

costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell'edificabile da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area, mentre sono ininfluenti rispetto all'obbligo di acquisizione da parte dell'interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell'intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all'originario permesso di costruire.

Nel caso in esame, la traslazione di ben 10 m della costruzione costituisce, ad avviso del Collegio, uno spostamento del fabbricato su un'area totalmente diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale/difformità totale.

Link di riferimento: https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2018/12/tar-puglia-bari-1577-La-traslazione-di-10-metri-della-costruzione_-costituisce-variazione-essenziale.pdf

ISTRUZIONI PER VALUTARE LA ROBUSTEZZA DELLE COSTRUZIONI A CURA DEL CNR

Documento Tecnico Consiglio Nazionale delle Ricerche n° 214/2018

Robustezza delle costruzioni: dalla valutazione del rischio, alla concezione progettuale delle costruzioni ed alla progettazione di dettagli costruttivi

La sicurezza delle costruzioni dipende dal soddisfacimento delle verifiche nei confronti delle diverse combinazioni delle azioni di progetto, valutate con riferimento agli stati limite che verosimilmente si possono verificare durante la vita nominale di progetto: si parla di "robustezza delle costruzioni".

Per robustezza delle costruzioni si intende, quindi, la capacità della costruzione di evitare danni sproporzionati rispetto all'entità dell'azione che innesca un danno iniziale, rispetto ad un'azione eccezionale che non è compresa tra le azioni di progetto o che può essere compresa ma con più bassa intensità.

La maggior parte delle norme di progettazione prescrive che le costruzioni siano dotate di adeguata robustezza nei confronti di azioni eccezionali, in relazione sia all'uso previsto, sia alle conseguenze di un eventuale collasso e, per alcune tipologie di costruzione, prescrivono verifiche specifiche sotto tali azioni eccezionali in combinazione con le altre azioni esplicite di progetto.

Al riguardo, il CNR ha recentemente approvato il documento tecnico DT 214/2018, dal titolo "Istruzioni per la robustezza delle costruzioni", contenente una dettagliata analisi sul tema: dalla valutazione del rischio alla modellazione numerica, dalla concezione progettuale delle costruzioni alla progettazione di dettagli costruttivi.

Il documento come ricordato dal CNR, non ha valore di norma cogente ma rappresenta un prezioso strumento di ausilio per ricercatori e progettisti, comunque responsabili finali delle scelte progettuali. Il documento rimarrà in inchiesta pubblica fino al 31 gennaio 2019; l'8 febbraio la Commissione CNR darà l'approvazione sul documento finale.

Obiettivo

Le istruzioni hanno l'obiettivo di chiarire:

- i concetti base relativi alla valutazione di robustezza di una costruzione
- gli obiettivi che possono essere prefissati
- i possibili approcci e le metodologie (deterministiche, probabilistiche o semi-probabilistiche)
- i criteri per la progettazione, siano essi di tipo prescrittivo o basati su valutazioni quantitative e modellazioni

nonché orientare ricercatori e progettisti tra i numerosi riferimenti bibliografici sul tema.

Contenuti

Il documento è strutturata in 8 capitoli ed un'appendice; i principali argomenti vengono di seguito così sintetizzati.

1 – Criteri per la definizione degli scenari di rischio e per la quantificazione dell'intensità delle relative azioni

In questo capitolo vengono analizzati gli scenari di rischio, relativi alla valutazione della robustezza, cui può essere soggetta una costruzione nel corso della sua vita, fenomeni che possono essere causati sia da singole azioni, causate da eventi naturalieccezionali e/o estremi o provocate dall'uomo, sia da combinazioni di eventi; in particolare si hanno:

- fenomeni indotti da azione sismica
- terremoto
- maremoto
- fenomeni naturali gravitativi
- frane di materiale sciolto
- colate detritiche
- colli di roccia
- valanghe di neve
- eruzioni vulcaniche
- cedimenti di fondazione
- smottamenti
- modificazioni del livello di falda
- fenomeni idraulici
- fenomeni metereologici
- trombe d'aria e tempeste
- formazioni di ghiaccio
- incendio e detonazioni
- fuoco
- detonazioni in ambiente libero
- detonazioni in ambiente confinato
- impatti di veicoli, imbarcazioni e velivoli
- impatto di veicoli a motore
- impatto di imbarcazioni
- impatto di velivoli
- atti vandalici e terroristici
- errori di concezione/progettazione/esecuzione

Per i principali fenomeni che possono indurre sulla struttura azioni eccezionali, vengono fornite le espressioni utili per valutare la robustezza in termini quantitativi; introdotti, inoltre, alcuni concetti legati alla valutazione delle azioni dovute ad atti vandalici e terroristici ed infine alcune considerazioni sugli errori che possono essere commessi in tutte le fasi di progettazione e realizzazione di una struttura.

2 – Rischio di collasso sproporzionato

Nel capitolo vengono affrontati i concetti di “collasso sproporzionato” e di “collasso progressivo”, ladove si intende rispettivamente:

- un collasso caratterizzato da una marcata sproporzione tra l’evento che interessa la struttura e le sue conseguenze in termini di estensione della parte di struttura interessata dal collasso (tale collasso può anche interessare l’intera struttura)
- qualora la crisi di uno o più elementi strutturali causi una serie di collassi successivi fino a coinvolgere buona parte o tutta la struttura (anche detto comunemente collasso a catena o effetto domino)

In particolare, viene analizzato:

- il concetto di rischio, inteso come combinazione di pericolosità, vulnerabilità, ed esposizione
- le cause scatenanti un collasso e le relative strategie di progettazione
- analisi probabilistica del rischio
- misura del rischio e delle perdite annue attese
- analisi di rischio basata su scenari

3 – Strategie per la riduzione del rischio

Introdotta la definizione delle possibili strategie per la mitigazione del rischio che operano sostanzialmente su diversi livelli: dalla prevenzione dell’accadimento dell’evento ad eventuali approcci progettuali utilizzabili per garantire adeguati livelli di robustezza.

In particolare, vengono trattati:

- requisiti strutturali
- strategie per la mitigazione del rischio
- classificazione degli approcci di progetto, utilizzabili per garantire adeguati livelli di robustezza
- approcci prescrittivi o prestazionali
- metodi di progetto indiretti e diretti
- metodi di progetto a minaccia generica o specifica
- metodi di progetto indiretti
- metodi di progetto diretti
- metodi di riduzione dell’entità delle azioni eccezionali e dell’esposizione della struttura all’azione
- inquadramento delle possibili strategie per la riduzione del rischio

4 – Concezione progettuale per la robustezza

Il capitolo in questione si focalizza sui principi alla base di una corretta concezione progettuale della costruzione (conceptual design), in grado di garantire la limitazione del rischio di collasso sproporzionato. Vengono quindi presentati i principali metodi di progettazione:

- metodo della resistenza locale, il progettazione degli elementi chiave che ha l’obiettivo di evitare il danneggiamento locale di quegli elementi il cui collasso porterebbe ad una propagazione incontrollata del danno
- effetto ponte, il metodo basato sull’individuazione di percorsi alternativi dei carichi che richiede alla struttura di essere in grado di ridistribuire i carichi portati dagli elementi collassati in seguito al danneggiamento locale agli elementi strutturali integri
- compartimentazione, ha lo scopo di limitare l’estensione del collasso sproporzionato dovuto ad un collasso locale isolando la parte strutturale collassata dalla struttura rimanente

5 – Progetto per la robustezza

Il capitolo è dedicato all’esposizione dei principi che governano la progettazione per la robustezza delle costruzioni, così suddiviso.

- costruzioni in c.a
- costruzioni gettate in opera
- costruzioni in c.a. prefabbricate
- costruzioni di acciaio e delle costruzioni di legno

Per ciascun tipo di costruzioni vengono inizialmente esposti alcuni casi di crolli causati da carenze nella robustezza, per passare poi a fornire indicazioni e criteri di progetto.

6 – Quantificazione probabilistica e semi-probabilistica della robustezza Il capitolo introduce espressioni per una stima del fattore di sicurezza globale e, in caso di approcci semplificati, per una stima dei valori dei coefficienti parziali di sicurezza dei materiali da utilizzare per le valutazioni di robustezza.

7 – Esempi e casi studio

L'ultimo capitolo descrive due esempi di applicazione dei concetti esposti al caso delle costruzioni di calcestruzzo prefabbricato e di legno

- effetti membranali in solai continui in presenza di carichi statici eccezionali
- edifici a pareti in X-LAM: prescrizioni per la robustezza

8 – Appendice

Chiude il documento l'appendice contenente alcuni approfondimenti relativi al comportamento membranale nelle costruzioni in calcestruzzo armato.

Link di riferimento: <https://www.cnr.it/it/node/9625>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

NORMA CEI 0-16 E NORMA CEI 0-21: PUBBLICATI I DUE PROGETTI DI NORMA, IN INCHIESTA PUBBLICA FINO AL 25 FEBBRAIO 2019

I due progetti di norma, pubblicati a Dicembre 2018, denominati C. 1226 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” e C. 1227 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”, diventeranno rispettivamente le nuove edizioni della Norma CEI 0-16 e della Norma CEI 0-21

Le principali novità per entrambe le Norme riguardano l'allineamento con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/631, dal Regolamento UE 2016/1388 e dal Regolamento UE 2016/1447.

In particolare le maggiori modifiche sono state indotte dal recepimento del Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators - RfG), che ha comportato la suddivisione dei generatori in 4 distinte classi, in base alla taglia e alla tensione del punto di connessione:

- Tipo A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW
- Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW
- Tipo C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW
- Tipo D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV

Nel caso del progetto di Norma C.1227 sono state introdotte alcune prescrizioni relative ai sistemi Plug&Play.

Al fine di semplificare la lettura del documento in inchiesta pubblica da parte degli utenti, tutte le modifiche introdotte nella presente edizione sono state evidenziate con una doppia barra a destra del testo secondo la seguente codifica:

- modifiche di tipo 1, testo in corsivo virgolettato, esattamente corrispondente al testo dei Regolamenti europei;
- modifiche di tipo 2, testo in grassetto sottolineato, requisiti richiesti dai Regolamenti europei e già consultati da Terna;
- modifiche di tipo 3, testo sottolineato, corrispondente ad adeguamenti necessari a rendere congruente il testo normativo con le modifiche di tipo 1 e di tipo 2 e a modifiche derivanti da precedenti segnalazioni di errori e dalla introduzione di nuovi articoli (v. ad es. risultanze lavori del GC 120-316).

Le modifiche di tipo 1 e 2 non sono oggetto di inchiesta; le modifiche di tipo 3 sono oggetto di inchiesta. È possibile scaricare i Progetti di Norma in inchiesta pubblica sul sito del CEI a questo link <https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html>

Link di riferimento: <https://www.ceinorme.it/it/normazione-it/inchieste-pubbliche/progetti-in-inchiesta-pubblica.html>



FISCALE

FISCALE

BONUS CASA 2019 : SINTESI DELLE DETRAZIONI FISCALI

(Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30/12/2018 (G.U. n° 302 del 31/12/2018))

Bonus casa 2019: ecobonus, ristrutturazioni, mobili e giardino, le agevolazioni fiscali confermate e prorogate dalla legge di Bilancio 2019. Anche per il 2019 sarà possibile usufruire di alcune agevolazioni fiscali in caso di interventi effettuati sulla propria abitazione: la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, ha infatti prorogato le detrazioni fiscali in materia di edilizia.

Di seguito, le tabelle di sintesi delle detrazioni confermate con la legge di Bilancio 2019, l'indicazione dei relativi interventi ammessi e le specifiche aliquote di detrazione.

Ecobonus

Le detrazioni fiscali riferite agli interventi di efficienza energetica, il cosiddetto "ecobonus", sono confermate per il 2019. Prorogata, quindi, la detrazione Irpef del 50% e, per gli interventi più importanti, resta la detrazione al 65%; un'aliquota maggiore si ha per gli interventi nei condomini.

Interventi agevolabili	Detrazione
Serramenti e infissi	50%
Schermature solari	
Caldaie a biomassa	
Caldaie condensazione classe A	
Coibentazione involucro opaco	65%
Pompe di calore	
Scaldacqua a pompa di calore	
Coibentazione involucro	
Collettori solari per produzione di acqua calda	
Generatori ibridi	
Sistemi building information	
Microgeneratori (per una detrazione massima consentita di 100.000 euro)	70%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente)	

Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente+qualità media dell'involucro)	75%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente+riduzione 1 classe di rischio sismico)	80%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente+riduzione 2 o più classi di rischio sismico)	85%

Bonus ristrutturazioni

Le detrazioni fiscali per le spese sostenute in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio "bonus ristrutturazioni", sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019. Prorogata, quindi, a tutto il 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Interventi agevolabili	Detrazione
<p>Manutenzione straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installazione di ascensori e scale di sicurezza realizzazione e miglioramento dei servizi igienici • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso • rifacimento di scale e rampe • interventi finalizzati al risparmio energetico • recinzione dell'area privata • costruzione di scale interne • ecc. 	50%
<p>Restauro e risanamento conservativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali • ecc. 	50%
<p>Ristrutturazione edilizia</p> <ul style="list-style-type: none"> • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente • modifica della facciata • realizzazione di una mansarda o di un balcone • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda • apertura di nuove porte e finestre • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti • ecc. 	50%

Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi	50%
Eliminazione delle barriere architettoniche o favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità gravi	50%
Prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi: <ul style="list-style-type: none"> • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione • porte blindate o rinforzate • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti • apposizione di saracinesche • tapparelle metalliche con bloccaggi • vetri antisfondamento • casseforti a muro • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline • ecc. 	50%
Cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico	50%
Conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia: <ul style="list-style-type: none"> • l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica • ecc. 	50%
Adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica	50%
Bonifica dall'amianto e di opere volte a evitare gli infortuni domestici: <ul style="list-style-type: none"> • l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti • il montaggio di vetri anti-infortunio • l'installazione del corrimano • ecc. 	50%

Ricordiamo, inoltre, che sulle **parti condominiali**, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di **manutenzione ordinaria**.

Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all'85%.

Sismabonus

Ricordiamo, inoltre, che il sismabonus è già in vigore **fino al 2021**.

Bonus mobili

Confermato anche per il 2019 il "bonus mobili" legato all'acquisto di arredi se collegati ad interventi di ristrutturazione edilizia di un immobile, nella misura del 50%, a partire dal 1° gennaio 2018.

Interventi agevolabili	Detrazione
Mobili nuovi <ul style="list-style-type: none">• letti• armadi• cassettiere• librerie• scrivanie• tavoli• sedie• comodini• divani• poltrone• credenze• materassi• apparecchi di illuminazione• ecc.	50%
Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica: <ul style="list-style-type: none">• frigoriferi• congelatori• lavatrici• asciugatrici• lavastoviglie• apparecchi per la cottura• stufe elettriche• forni a microonde• piastre riscaldanti elettriche• apparecchi elettrici di riscaldamento• radiatori elettrici• ventilatori elettrici• apparecchi per il condizionamento	50%

- ecc.

Bonus verde

Anche per il bonus verde è stata confermata la detrazione del 36%, per un importo non superiore a 5.000 euro, per i seguenti interventi

Interventi agevolabili	Detrazione
Sistemazione del verde (giardini, giardini pensili, terrazzi e balconi), anche condominiali	36%
Installazione o rifacimento di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi	
Recupero del verde di giardini di interesse storico	
Fornitura di piante e arbusti e loro messa a dimora	
Riqualificazione di prati (con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro)	
Lavori e interventi per la trasformazione di un'area incolta in aiuole e giardini	

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf>

REGIME FORFETTARIO PROFESSIONISTI SINO AD € 65.000,00 DI RICAVI/COMPENSI

Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30/12/2017 (G.U. ° 302 del 31/12/2018)

Regime forfettario 2019: innalzata a 65.000 euro la soglia limite di ricavi/compensi con imposta sostitutiva unica al 15%. Novità, requisiti, condizioni e vantaggi

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) prevede importanti novità in merito all'estensione del regime forfettario; a partire dal 1° gennaio 2019 sono entrate in vigore delle modifiche circa i nuovi requisiti di accesso e di permanenza nel regime forfettario.

In particolare, il provvedimento estende il regime agevolato con imposta sostitutiva unica agevolata al 15% a tutte le attività d'impresa e professionali che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi/compensi fino a un massimo di 65.000 euro (tale limite era in precedenza fissato a 30.000 euro).

Vengono apportate modifiche all'art. 1 della legge di Bilancio 2015 (legge 190/2014) che introduce il regime forfettario, un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una partita Iva agevolata; i vecchi commi 54 e 55 della legge di Bilancio 2015 sono sostituiti dai nuovi commi 9–11, art. 1, della legge di Bilancio 2019.

Requisiti ed esclusioni

Dal 1° gennaio 2019 possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che nell'arco dell'anno solare precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro
- non hanno partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari
- non hanno il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario
- inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

- NON possono accedere al regime le persone fisiche la cui attività siano esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

Il regime forfetario cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro.

Inoltre, ai fini della verifica dell'unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che ne hanno preso il posto dal periodo d'imposta 2018.

Da notare che rispetto al passato, vengono invece eliminati i seguenti requisiti: il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti; il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito; il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.

Tassazione

Chi accede al regime forfetario non potrà dedurre costi dal reddito: i compensi su cui applicare l'imposta, infatti, sono ridotti mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell'attività svolta.

Di seguito si riportano i coefficienti di redditività.

Tipologia di attività	Coefficienti di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	40%
Commercio ingrosso e dettaglio	40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	54%
Costruzioni e attività immobiliari	86%
Intermediari di commercio	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	40%
Attività professionali	78%
Altre attività economiche	67%

Il meccanismo di tassazione, da applicare ai ricavi/compensi moltiplicati per i coefficienti di redditività, è il seguente:

- le partite Iva con un fatturato fino a 65.000 euro sono soggette al 15% di imposta
- con reddito annuo tra i 65.000 e i 100.000 euro, dal 2020, la tassazione sale al 20% (regime super-forfetario)
- per i primi 5 anni di attività la tassazione è pari al 5% (questo ulteriore sconto di imposta non ci sarà per chi ha avuto una partita Iva nei 3 anni precedenti)

Regime super-forfetario

La legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 17-22) prevede, inoltre, agevolazioni anche per redditi fino a 100.000 euro, con l'introduzione di un livello intermedio di agevolazioni per coloro i quali non rientrano nel regime forfetario.

A partire dal 1° gennaio 2020, per i professionisti e gli imprenditori individuali che nell'anno precedente hanno superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrano nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello per il quale si

presenterà la dichiarazione, sarà possibile applicare un'imposta sostitutiva avente un'aliquota pari al 20%.

Come si calcola la tassazione per un professionista

Per calcolare il reddito imponibile in regime forfettario per un professionista occorre moltiplicare i compensi annuali percepiti per il coefficiente di redditività pari al 78% (V. tabella precedente).

A tale valore vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori. Si moltiplica poi il valore ottenuto per il 15%.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf>

CEDOLARE SECCA ANCHE PER LOCAZIONI COMMERCIALI

Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30/12/2018 (art. 1, comma 59)

Ecco come funziona il regime della cedolare 2019 secca per negozi e botteghe: si pagherà il 21% di imposta sui nuovi contratti di affitto di negozi di categoria C/1 e fino a 600 m²

Tra le novità previste dalla legge di Bilancio 2019 c'è la possibilità di avvalersi, su richiesta, del regime di tassazione agevolato (la cosiddetta cedolare secca) anche per le locazioni di negozi e botteghe, applicando così ai canoni l'imposta sostitutiva del 21%.

In particolare, all'art. 1, comma 59 della legge si ha:

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Optando per la cedolare secca, i proprietari di immobili locati a fini commerciali, come negozi, botteghe e in genere locali commerciali, usufruiscono quindi della tassazione sostitutiva al 21% al posto delle ordinarie aliquote Irpef; la novità comporta evidenti ed immediati vantaggi per i proprietari di immobili locati.

Limiti e requisiti nella legge di Bilancio 2019

I vincoli ed i requisiti per poter accedere al regime agevolato sono così brevemente riassunti nel vademecum di Confedilizia (Confederazione Italiana Proprietà Edilizia):

- I contratti di locazione devono essere stipulati nel corso dell'anno 2019.
- La cedolare potrà essere applicata per l'intera durata del contratto.
- Il nuovo regime fiscale interessa le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente.
- La cedolare può applicarsi agli immobili di superficie massima di 600 metri quadri; nel calcolo della superficie, le pertinenze non vanno considerate.
- Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.
- L'aliquota della cedolare è pari al 21%.
- Non ci si può avvalere del nuovo regime fiscale in caso di contratti stipulati nell'anno 2019 se alla data del 15 ottobre 2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".
- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché i software di compilazione relativi al Modello RLI sono in corso di aggiornamento, attualmente è possibile registrare i nuovi contratti esclusivamente recandosi presso gli uffici territoriali dell'Agenzia stessa, e non in via telematica.

Beneficiari

Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.

Cedolare secca, cos'è

A partire dal 2011, l'art. 3 del dlgs 23/2011, ha introdotto un nuovo regime facoltativo, alternativo a quello ordinario, di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, ossia il regime della cedolare secca.

La cedolare secca prevede dei vantaggi fiscali per i proprietari di una casa che decidono di cedere l'immobile in locazione ad uso abitativo; in particolare, per il periodo di durata dell'opzione è prevista l'esclusione:

- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato
- dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito
- dell'imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni foglio

La cedolare secca sostituisce, quindi, le imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Inoltre, per il periodo di durata dell'opzione è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione.

L'imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l'applicazione di un'imposta sostitutiva che è pari:

- al 21% per i contratti di locazione a canone libero (della durata 4+4)
- al 10% per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano nei Comuni con carenza abitative e nei Comuni ad alta tensione abitativa (della durata di 3+2)

In allegato il testo della legge di Bilancio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf>



LL.PP.

LL.PP.

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SINO A € 150.000,00

Legge di Bilancio 2019 n° 145 del 30/12/2018 (modifica art. 1, comma 912, D.Lgs 50/2016)

Dal 2019 si innalza da 40.000 a 150.000 euro la soglia entro cui si possono affidare direttamente lavori senza una gara formale; l'unico vincolo è consultare almeno tre operatori economici. Con la legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) viene modificato l'art. 1 comma 912 il Codice degli appalti; in attesa di una sua complessiva revisione viene rivista solo la parte che riguarda l'affidamento diretto dei lavori.

Viene previsto che le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36, comma 2, possano procedere all'affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.

L'unico vincolo a tutela della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici.

La nuova norma è già operativa a partire dal 1° gennaio 2019 ed eleva la soglia dell'affidamento diretto senza vincoli di pubblicità.

In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d'appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull'affidamento. Si tratta comunque di disposizione temporanea, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019.

A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge i lavori possono, quindi, essere suddivisi in:

- lavori fino a 40.000 euro

- lavori da 40.000 a 150.000 euro
- lavori da 150.000 a 350.000 euro
- lavori da 350.000 a 1 milione di euro

Lavori fino a 40.000 euro

Per i lavori fino ad un importo di 40.000 euro resta confermata la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto; la legge di Bilancio 2019 infatti non modifica il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del Codice Appalti.

Lavori tra i 40.000 euro ed i 150.000 euro, le maggiori novità 2019

Sopra la soglia dei 40.000 euro e fino a 150.000 euro, l'articolo 36 prevedeva lo svolgimento di una procedura negoziata a cui dovevano essere invitati, se esistenti, almeno 10 operatori economici; la scelta di questi ultimi doveva avvenire tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione.

La legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad affidamento diretto anche per i contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di 3 operatori economici.

Nell'articolo della nuova legge emergono tuttavia alcune criticità per questa fascia di lavori poiché, se da un lato è previsto l'affidamento diretto, dall'altro viene fatto riferimento alla consultazione di 3 operatori.

L'affidamento diretto lascia un'assoluta libertà di scelta del contraente; introdurre la preventiva consultazione di 3 operatori economici sembrerebbe pertanto contraddittorio. Questa nuova modalità ponendosi tra l'affidamento diretto puro e lo svolgimento di una procedura di gara, lascia in sospeso molti dubbi e possibilità di interpretazioni e probabilmente giungeranno novità in merito dai tribunali.

Lavori tra i 150.000 e 350.000 euro

Per l'affidamento dei contratti rientranti nella fascia tra i 150.000 e 350.000 euro, la legge di Bilancio 2019 prevede lo svolgimento di una procedura negoziata: gli operatori da invitare devono essere almeno 10.

Lavori tra i 350.000 ed 1 milione di euro

Qualora l'importo lavori sia pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, si avvierà una procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf>